



COMUNE DI GIANO DELL'UMBRIA

REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE

(Articolo 28 D.Lgs 31 marzo 1998, n. 114 – Articolo 51 L.R. 13 giugno 2014, n.10)

Versione preadottata dalla Giunta Comunale con
Atto di G.C. n. _____ del _____

Indice

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 - Validità del regolamento	3
Art. 2 – Definizioni.....	3
Art. 3 – Esercizio dell’attività - Rappresentanza	4
TITOLO II – MERCATI	5
Art. 4 – Mercato settimanale di Bastardo.....	5
Art. 5 – Mercati straordinari e mercati su area privata.....	6
Art. 6 – Miglioria, scambio consensuale e ricompattamento di posteggi	6
Art. 7 – Assegnazione dei posteggi disponibili.....	7
Art. 8 – Procedura di assegnazione dei posteggi	8
TITOLO III – FIERE	9
Art. 9 – Tipologia delle fiere	9
Art. 10 – Fiera di San Francesco	9
Art. 11 – Assegnazione dei posteggi nella fiera.....	9
TITOLO IV – POSTEGGI FUORI MERCATO E TEMPORANEI	10
Art. 12 – Posteggi fuori mercato	10
Art. 13 – Concessioni temporanee di posteggio in occasioni particolari	11
TITOLO V - DISPOSIZIONI COMUNI AL COMMERCIO CON USO DI POSTEGGIO	12
Art. 14 – Assegnazione temporanea di posteggi (spunta)	12
Art. 15 – Registrazione delle presenze	12
Art. 16 – Eventi imprevisti ed altri casi di necessità o forza maggiore	13
Art. 17 – Revoca e decadenza delle concessioni di posteggio	14
Art. 18 – Uso del posteggio	14
Art. 19 – Prodotti alimentari	15
Art. 20 – Uso di veicoli e circolazione.....	16
Art. 21 – Obblighi di esposizione.....	16
TITOLO VI – COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE	17
Art. 22 – Permanenza nel medesimo luogo.....	17
Art. 23 – Zone vietate	17
Art. 24 – Cambio di residenza, subingresso e cessazione	17
Art. 25 – Sperimentazione.....	18
Art. 26 – Affidamento di manifestazioni.....	19
Art. 27 - Vigilanza e sanzioni	19
Art. 28 - Verifica dei pagamenti	20
Art. 29 – Elenchi, planimetrie, graduatorie.....	20
Art. 30 – Regolarità contributiva	20
Art. 31 – Disposizioni finali e transitorie	21
Art. 32 – Rinvio	21

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Validità del regolamento

1. Il presente Regolamento in applicazione dell'articolo 117, comma 6, della Costituzione ed in attuazione di quanto disposto dall'articolo 51 della L.R. 13 giugno 2014, n.10, disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche nel territorio del Comune di Giano dell'Umbria. In conformità a quanto disposto dall'articolo 34, comma 2, della L.R. 10/2014 le disposizioni del presente regolamento si applicano, ove compatibili con le norme di cui al D.Lgs. 228/2001, anche agli imprenditori agricoli, per la cui anzianità d'impresa si fa riferimento all'iscrizione al Registro Imprese con la qualifica di imprenditore agricolo.
2. Il Regolamento, all'occorrenza, è modificato con le stesse modalità previste per la sua approvazione.
3. Non costituiscono delega di competenza né modifica o aggiornamento del presente regolamento, ai sensi e per gli effetti del precedente comma 2 e di conseguenza non sono soggette alla procedura ivi prevista, le eventuali modifiche per le quali il regolamento stesso attribuisce espressamente alla Giunta comunale o ai Responsabili dei servizi il potere di modifica o integrazione.
4. In caso di modifica o abrogazione delle disposizioni normative statali o regionali che ne costituiscono il fondamento, il regolamento trova applicazione per tutto quanto non incompatibile con le nuove disposizioni, fatte salve diverse indicazioni e direttive regionali o apposite disposizioni comunali. Le nuove disposizioni sono da intendersi immediatamente recepite nel regolamento, anche prima di eventuali sue modifiche di adeguamento
5. I Responsabili dei competenti settori Polizia Locale e Suape possono emanare disposizioni integrative o attuative delle norme del presente regolamento.
6. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle manifestazioni di cui al Titolo III della L.R. 13 giugno 2014, n.10 "Testo Unico in materia di commercio" (*fiere, mostre e esposizioni*).

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:
 - a) *decreto*, il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
 - b) *Testo Unico*, la legge regionale dell'Umbria 13 giugno 2014, n. 10, "Testo unico in materia di commercio";
 - c) *commercio su aree pubbliche, aree pubbliche, mercato, mercato ordinario, mercato specializzato, mercato stagionale, mercato dell'usato, mercatino degli hobbisti, mercato riservato agli imprenditori agricoli, posteggio, posteggio isolato o fuori mercato, fiera, fiera specializzata, fiera promozionale, mercato o fiera del commercio equo e solidale* le corrispondenti definizioni fornite dall'articolo 35 del Testo Unico;
 - d) *operatore*, il soggetto autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche
 - e) *soggetti disagiati*, i soggetti di cui alla l. 5.02.1992, n. 104;
 - f) *imprenditore agricolo*, il soggetto di cui al d.lgs 18.5.2001, n. 228;

- g) *s.c.i.a.* la segnalazione certificata di inizio di attività, di cui all'articolo 19 della l. 241/1990;
- h) *autorizzazione*, l'atto che consente l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante uso di posteggio;
- i) *concessione*, l'atto che consente l'utilizzo del posteggio nelle fiere, mercati o fuori mercato e che è rilasciato congiuntamente all'autorizzazione, ove necessaria;
- j) *settori merceologici*, il settore alimentare ed il settore non alimentare;
- k) *requisiti soggettivi*, i requisiti di accesso alle attività commerciali previsti dall'articolo 71 del d.lgs. 59/2010;
- l) *comparti di un mercato o di una fiera*, ciascuno dei gruppi di posteggi in cui il mercato o la fiera sono suddivisi con riferimento al tipo di operatore o alle merceologie trattate, ai sensi dell'articoli 28, comma 15, del d.lgs. 114/1998 e 36 comma 2 del Testo Unico;
- m) *concessioni stagionali*, le concessioni, di validità pluriennale, utilizzabili nel corso dell'anno da uno a sei mesi consecutivi;
- n) *concessioni temporanee*, le concessioni di posteggio rilasciate per assegnazione di posteggi occasionalmente liberi in occasione di eventi e riunioni straordinarie di persone o nelle fiere promozionali;
- o) *spunta e spuntista*, rispettivamente, le operazioni di assegnazione temporanea dei posteggi momentaneamente liberi in una fiera o mercato e chi ad esse partecipa;
- p) *registro delle imprese*, il registro di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 "Riordino delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura".

Art. 3 – Esercizio dell'attività - Rappresentanza

1. Sono ammessi all'esercizio del commercio su aree pubbliche nel territorio comunale:
 - a) i titolari di autorizzazioni all'esercizio del commercio mediante uso di posteggio di cui all'articolo 37, comma 1, lettera a) del Testo Unico;
 - b) gli imprenditori agricoli, a norma delle relative disposizioni di cui al d.lgs. 228/2001;
 - c) i soggetti che esercitano il commercio in forma itinerante, di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b) del Testo Unico;
 - d) gli hobbisti e gli altri eventuali soggetti, qualora previsti e nei limiti espressamente stabiliti dal presente regolamento;
 - e) i soggetti abilitati nelle altre regioni e nazioni della comunità europea, ai sensi dell'articolo 38 comma 5 del Testo Unico.
2. In conformità a quanto disposto dall'articolo 38, comma 3, del Testo Unico, il titolare dell'autorizzazione all'esercizio con uso di posteggio o abilitato all'esercizio in forma itinerante può essere rappresentato da altro soggetto, purché sussistano tutte le seguenti condizioni:
 - a) sia un familiare coadiutore iscritto all'I.N.P.S., un dipendente, un socio lavoratore o un associato in partecipazione;
 - b) abbia con sé, durante le attività di vendita, apposita procura, datata e con sottoscrizione autentica;
 - c) abbia con sé, durante le attività di vendita, l'originale dell'autorizzazione o della s.c.i.a.
3. Nel caso di sostituzione per malattia non superiore a sei mesi, comprovata da certificato medico, non è necessario che il familiare risulti un coadiutore iscritto all'I.N.P.S.
4. Non sono richiesti requisiti professionali in capo al rappresentante, purché sia occasionale cioè sostituisca il titolare per non più di tre volte consecutive.
5. La Polizia Locale controlla l'identità dei rappresentanti e la presenza dei requisiti.

TITOLO II – MERCATI

Art. 4 – Mercato settimanale di Bastardo

1. E' confermato il mercato settimanale che si svolge ogni mercoledì nella frazione di Bastardo, composto dalle due articolazioni di Piazza del Mercato e di Via Luigi Sturzo e dai tre ulteriori posteggi presso una porzione del Parcheggio di Via del Mercato.
2. Il mercato è organizzato secondo quanto previsto nella planimetria approvata con deliberazione di Giunta comunale.
3. Il mercato si svolge anche qualora la data coincida con una festività riconosciuta, senza necessità di conferma agli operatori, salvo che il Sindaco, con ordinanza comunicata agli stessi disponga altrimenti in presenza di eventi o altri motivi di pubblico interesse.
4. Nel mercato sono previsti n.60 posteggi, articolati nel seguente modo:

Articolazioni e Comparti	Numero posteggi
a) ARTICOLAZIONE DI PIAZZA DEL MERCATO	
Comparto prodotti alimentari	2
Comparto prodotti non alimentari	32
Riservato per commercio equo-solidale	1
Riservato a soggetti svantaggiati	1
<i>Totale Piazza del Mercato</i>	<i>36</i>
b) ARTICOLAZIONE DI VIA LUIGI STURZO	
Comparto prodotti alimentari	8
Comparto prodotti non alimentari	8
Comparto imprenditori agricoli	5
<i>Totale Via Luigi Sturzo</i>	<i>21</i>
c) ARTICOLAZIONE DEL PARCHEGGIO DI VIA DEL MERCATO	
Comparto animali vivi e prodotti per relativa cura e allevamento	3
TOTALE MERCATO	60

5. L'orario di vendita del mercato è fissato dalle ore 7:00 alle ore 14:00. L'accesso all'area del mercato per la sistemazione dei banchi è consentito a partire dalle ore 6.00 e le operazioni di assegnazione temporanea (spunta) sono effettuate alle ore 8:00. Il posteggio deve essere lasciato libero da merci ed attrezzature e totalmente pulito entro le ore 15.00.
6. Il vincolo merceologico previsto per i vari posteggi del mercato è disposto ai sensi dell'articolo 28, comma 15, del D.Lgs. 114/1998 e dell'articolo 36, comma 2, del Testo Unico e si trasferisce all'avente causa in caso di subingresso.
7. Qualora risultino ancora posteggi liberi concluse le operazioni di assegnazione temporanea (spunta), questi possono essere assegnati ad Enti Pubblici ed hobbisti. Per quanto attiene invece alle Associazioni di Volontariato, Onlus, dimostratori, espositori, e simili, questi possono essere ammessi, in numero non superiore a cinque e soltanto su eventuali spazi disponibili a ridosso del mercato, previa assegnazione da parte della Polizia Locale su richiesta degli interessati, nel rispetto delle norme di sicurezza e di traffico.

8. Fatti salvi i motivi di forza maggiore, previamente comunicati alla Polizia Locale e da questa riconosciuti validi, l'operatore non può abbandonare il posteggio o anche solo smontare le relative attrezzature, prima delle ore 12.00 pena la perdita della presenza.

Art. 5 – Mercati straordinari e mercati su area privata

1. Lo svolgimento di mercati straordinari nel periodo natalizio, pasquale ed estivo o collegato ad altri eventi particolari, di cui all'articolo 35, comma 1, lettera h) del Testo Unico è deliberato dalla Giunta Comunale, di sua iniziativa o su istanza degli operatori. La deliberazione di Giunta indica le modalità di svolgimento, date, orari, luogo di svolgimento e quant'altro necessario al corretto svolgimento della manifestazione straordinaria.
2. Qualora il mercato straordinario consista in una nuova edizione del mercato ordinario, le assenze al mercato straordinario degli operatori assegnatari di posteggio non vengono conteggiate; sono, invece, conteggiate le presenze degli spuntisti.
3. Non è ammessa l'organizzazione di mercati su area privata se non attraverso il procedimento di messa a disposizione dell'area stessa di cui all'articolo 56 della l.r. 10/2014.

Art. 6 – Miglioria, scambio consensuale e ricompattamento di posteggi

1. Nel caso in cui nel mercato si rendano disponibili uno o più posteggi per motivi diversi dal suo ampliamento, il Responsabile del servizio emana apposito Bando nel quale invita gli operatori assegnatari di posteggio ad una riunione nel corso della quale ciascuno di essi, nel rispetto degli eventuali vincoli merceologici e dei comparti, seguendo l'ordine di graduatoria per numero di presenze pregresse e, a parità di queste, per anzianità di iscrizione al Registro delle imprese sceglie per miglioria un posteggio tra quelli liberi o resisi tali in seguito alle scelte dell'operatore precedente. Tale meccanismo è reso noto nel Bando stesso.
2. Le operazioni di miglioria di cui al comma 1, avviene tra i soli operatori della medesima articolazione del mercato (piazza del Mercato, Via Luigi Sturzo) e del medesimo comparto. I soggetti svantaggiati e gli operatori di commercio equo solidale partecipano alla miglioria nel proprio comparto di mercato in relazione ai prodotti prevalentemente trattati.
3. Esaurita la procedura di miglioria si dà corso alle assegnazioni, mediante bando ai sensi dell'articolo 40 del Testo Unico, del posteggio o dei posteggi rimasti disponibili.
4. Nel caso in cui il Responsabile del servizio, per motivi di migliore assetto o funzionalità del mercato o altri motivi di pubblico interesse, disponga la soppressione di un posteggio, all'operatore è assegnato un nuovo posteggio libero, senza dar corso alla procedura di miglioria di cui al comma 1.
5. La comunicazione di scambio consensuale del posteggio già assegnato tra operatori del medesimo mercato, di cui all'articolo 39 comma 3 del Testo Unico, è ammessa solo per posteggi del medesimo comparto di mercato e tipo di operatore (operatore su aree pubbliche o imprenditore agricolo), ed è sottoscritta da entrambi gli operatori ed inoltrata con anticipo di almeno 10 giorni.

Il comune provvede all'aggiornamento dei titoli nei trenta giorni successivi, salvo nel caso in cui non siano rispettate le disposizioni del presente regolamento o vi siano altri motivi ostativi di pubblico interesse, nel qual caso emette motivato divieto di scambio del posteggio e ritorno ai rispettivi posteggi originari.

6. Qualora per scarsa presenza degli operatori il mercato si configuri in modo non omogeneo e continuo la Polizia Locale, può disporre a titolo temporaneo di ricompattare il mercato disponendo l'accorpamento dei posteggi in un unico complesso, dando le necessarie disposizioni, fermo il divieto di fondere posteggi fra di loro.
7. Non è ammessa miglioria nei posteggi solo temporaneamente liberi il giorno di mercato.

Art. 7 – Assegnazione dei posteggi disponibili

1. I posteggi del mercato non ancora assegnati all'entrata in vigore del presente regolamento nonché quelli che eventualmente si rendessero in seguito disponibili, anche a motivo di ampliamento del mercato, sono assegnati sulla base, nell'ordine, dei seguenti criteri:
 - a) Appartenenza alle categorie riservatarie dei soggetti disabili o delle Associazioni di commercio equo e solidale, per i posteggi loro riservati;
 - b) Trattazione in forma prevalente degli specifici prodotti cui il posteggio è eventualmente vincolato;
 - c) Appartenenza al medesimo comparto di cui di cui all'articolo 4 comma 4;
 - d) Maggiore numero di presenze maturate nel mercato come spuntista (assegnazione temporanea di posteggio occasionalmente liberi), intese sia come partecipazione effettiva alla manifestazione (*presenza effettiva*), sia come sola presentazione ad essa senza avervi potuto operare (*presenza formale*);
 - e) Maggiore anzianità di esercizio dell'attività come operatore di commercio sulle aree pubbliche, imprenditore agricolo o come Associazione di commercio equo e solidale, quale risulta al Registro Imprese presso la Camera di Commercio;
 - f) Sorteggio, in caso di ulteriore parità.
2. Il numero di presenze pregresse di cui al comma 1 lettera d) è comprensivo di quelle eventualmente maturate da eventuali precedenti titolari dell'impresa; l'anzianità di esercizio dell'attività al Registro delle Imprese si riferisce, invece, solo al soggetto richiedente. Con l'assegnazione del posteggio a carattere pluriennale le presenze, come spuntista, si azzerano
3. Le nuove concessioni hanno validità di dodici anni dal rilascio.
4. E' fatto salvo, in ogni caso, il potere del Comune di non riassegnare concessioni venute meno qualora ravvisi preminenti motivi di pubblico interesse.
5. Per l'assegnazione dei posteggi fuori mercato si applicano i criteri di cui alle lettere b) e) ed f) del comma 1.

Art. 8 – Procedura di assegnazione dei posteggi

1. Ai sensi dell'articolo 40, comma 1, del Testo Unico, l'assegnazione dei posteggi nei mercati o fuori mercato è effettuata, con riferimento a ciascuno posteggio e distintamente per ciascuna delle merceologie eventualmente previste, sulla base di bandi inviati al Bollettino Ufficiale telematico della Regione (BUR) entro il primo lunedì di ciascun mese.
2. Qualora per un determinato mercato o posteggio fuori mercato non vi siano state domande di assegnazione di posteggi liberi per tre volte consecutive, l'emanazione mensile del bando, relativamente ad esso, è sospesa e ne viene mantenuta notizia sul sito istituzionale del comune. La pubblicazione del bando riprende se si modifica lo stato dei posteggi o qualsiasi soggetto interessato ne faccia richiesta. La Giunta è espressamente autorizzata, ai sensi dell'articolo 1 comma 3, a sopprimere o a destinare ad altre merceologie i posteggi che per tre volte consecutivi non sono stati richiesti.
3. Le domande sono inoltrate, esclusivamente con P.E.C. da parte di chi è tenuto al suo possesso, a decorrere dallo stesso giorno di pubblicazione del bando ed entro il trentesimo giorno successivo. In caso di domande carenti di elementi non essenziali gli uffici comunali ne richiedono l'integrazione che deve pervenire nel termine di dieci giorni dalla richiesta. Le domande carenti di elementi indicati nel bando come essenziali sono respinte.
4. In conformità a quanto previsto dall'articolo 40, comma 3, del Testo Unico un medesimo soggetto non può essere titolare o possessore di più di due concessioni di posteggio nel mercato o nella fiera nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare o non alimentare.
5. Nei successivi sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze, il Responsabile del settore procede alla redazione ed approvazione della graduatoria che è affissa all'albo pretorio per quindici giorni.
6. Entro i successivi trenta giorni sono disposti il rilascio dell'autorizzazione e l'assegnazione del posteggio e, ove necessario, la scelta del medesimo.
7. Per garantire maggiore trasparenza, le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'assegnazione dei posteggi per gli imprenditori agricoli, i soggetti disagiati e le associazioni di commercio equo e solidale.

TITOLO III – FIERE

Art. 9 – Tipologia delle fiere

1. Tutte le fiere che si svolgono nel territorio comunale sono classificate e organizzate come fiere promozionali di cui all'articolo 35, comma 1, lettera q) del Testo Unico e le concessioni di posteggio in esse rilasciate hanno durata pari a quella della manifestazione.

Art. 10 – Fiera di San Francesco

1. E' confermato lo svolgimento della fiera annuale di San Francesco, nelle vie centrali della frazione di Bastardo, con la presenza di 69 posteggi, senza distinzione di merceologie o settori merceologici, salvo che la Giunta Comunale, con propria deliberazione anche modificabile di anno in anno, ponga il vincolo merceologico ad uno o più posteggi ai sensi degli articoli 28 comma 15 del D.Lgs. 114/1998 e 36 comma 2 della L.R. 10/2014.
2. La fiera si svolge la prima domenica di ottobre salvo che il Sindaco, con apposita ordinanza, dispongo altrimenti. La planimetria con la disposizione dei posteggi è approvata dalla Giunta Comunale.
3. Al fine di garantire la continuità delle file dei banchi, nel caso in cui redatta la graduatoria finale risultino ancora disponibili dei posteggi, il Responsabile del Settore in sede di assegnazione dei posteggi, ovvero la Polizia Locale al termine delle operazioni di spunta, possono inserire nella fiera, su domanda anche fatta al momento:
 - a) fino a cinque hobbisti cui non si applicano le disposizioni sul tesserino, non trattandosi dell'ipotesi di cui all'articolo 44, comma 4 del Testo Unico;
 - b) fino a cinque organizzazioni di volontariato, ONLUS, enti ed istituzioni pubbliche, artigiani e commercianti in sede fissa per la sola esposizione dei loro prodotti;
 - c) fino a cinque soggetti che svolgono la vendita di opere d'arte o dell'ingegno a carattere creativo.
4. L'orario di vendita nella fiera, in relazione al quale è corrisposto il canone di occupazione del suolo pubblico, è fissato dalle ore 8.00 alle ore 20.00. L'accesso all'area del mercato per la sistemazione dei banchi è consentito a partire dalle ore 6.00 e le operazioni di assegnazione temporanea (spunta) sono effettuate alle ore 8.15. Il posteggio deve essere lasciato libero da merci ed attrezzature e totalmente pulito entro le ore 21.00.

Art. 11 – Assegnazione dei posteggi nella fiera

1. Per la partecipazione a ciascuna singola edizione annuale della fiera necessita inoltre di domanda che deve pervenire al Comune, esclusivamente tramite PEC, non prima del 1° gennaio dell'anno in cui si svolge e non oltre quindici giorni la data della fiera. Il rischio di eventuali disguidi sulla trasmissione della PEC è ad esclusivo carico del richiedente.
2. Le domande pervenute prima del termine iniziale di inoltro sono dichiarate irricevibili. Le domande pervenute oltre il termine finale di inoltro non danno alcun diritto o priorità ai fini dell'assegnazione dei posteggi e coloro che le hanno inoltrate possono partecipare

all'assegnazione temporanea il giorno di fiera (spunta) senza alcuna priorità rispetto agli altri operatori "spuntisti".

3. La domanda di partecipazione deve contenere:
 - a) generalità, codice fiscale e partita IVA, se ditta individuale;
 - b) ragione sociale e partita IVA, se impresa;
 - c) estremi dell'autorizzazione o titolo di commercio su aree pubbliche o di imprenditore agricolo con la quale si intende partecipare;
 - d) estremi dell'iscrizione al Registro Imprese;
 - e) settore merceologico esercitato, con indicazione specifica dei prodotti trattati;
 - f) recapito per comunicazioni, compreso numero telefonico e PEC se posseduta;
4. Le domande errate o incomplete sono corrette o integrate nei termini a tal fine assegnati dal Comune, pena il loro rigetto.
5. Le domande di partecipazione alla fiera sono valutate sulla base dei seguenti criteri:
 - a) trattazione dei prodotti specifici, nell'ipotesi dell'articolo 10 comma 1, ultima parte;
 - b) maggiore numero di presenze pregresse, sulla base degli elenchi disponibili presso il Comune;
 - c) a parità di numero di presenze: maggiore anzianità di esercizio dell'attività di commercio sulle aree pubbliche o come imprenditore agricolo, quale risulta al Registro Imprese presso la Camera di Commercio;
 - d) sorteggio in caso di ulteriore parità.
6. Il numero di presenze pregresse è comprensivo di quelle eventualmente maturate da eventuali precedenti titolari dell'impresa; l'anzianità di esercizio dell'attività al Registro delle Imprese si riferisce, invece, solo al soggetto richiedente.
7. Le graduatorie sono approvate con determinazione del Responsabile del servizio e pubblicate all'albo comunale e nel sito istituzionale per la durata di dieci giorni.
8. Ai fini della scelta del posteggio è indetta riunione tra gli operatori inseriti in graduatoria. Nella riunione i presenti, o terzi in possesso di apposita delega per iscritto con annessa fotocopia di valido documento di identità del soggetto delegante, per ordine di graduatoria, scelgono il posteggio dove collocarsi. All'operatore che non si presenta, neanche tramite rappresentante, viene assegnato d'ufficio uno dei posteggi rimasti liberi al momento in cui avrebbe dovuto operare la scelta, secondo l'ordine della graduatoria. In ogni caso l'utilizzazione del posteggio, anche assegnato d'ufficio, è subordinata al previo pagamento della tassa di concessione e partecipazione.

TITOLO IV – POSTEGGI FUORI MERCATO E TEMPORANEI

Art. 12 – Posteggi fuori mercato

1. Sono previsti i seguenti posteggi fuori mercato:
 - a) n. 1 posteggio pluriennale presso ciascun cimitero del comune, utilizzabile liberamente nell'arco della settimana, esclusivamente per la vendita di fiori, piante, lumini, complementi funebri e simili;
 - b) n. 1 posteggio lungo Alcide De Gasperi, nel giorno di mercoledì, riservato alla vendita di porchetta;

2. In relazione alle caratteristiche ed alla posizione isolata dei posteggi fuori mercato, non è prevista rilevazione della presenza degli operatori titolari che si presume fino a prova contraria.
3. Nei posteggi fuori mercato non sono previste operazioni di spunta, ma gli stessi, se non utilizzati dai relativi titolari né dotati di box ed altre strutture fisse, possono essere occupati temporaneamente a partire dalle ore 10.00 da altri operatori della medesima merceologia, fermo l'obbligo di corresponsione della tassa di occupazione del suolo pubblico.
4. I posteggi fuori mercati sono utilizzabili senza vincoli di orario ed al termine delle attività di vendita debbono essere lasciati puliti e liberi da ogni residuo dell'attività.
5. Per motivi di viabilità ed interesse pubblico la collocazione dei posteggi fuori mercato è suscettibile di modificazioni temporanee su disposizione della Polizia Municipale.
6. In relazione a quanto previsto all'articolo 40, comma 1, del Testo Unico alle concessioni di posteggio fuori mercato, ove non disposto diversamente, si applica la medesima disciplina delle concessioni di posteggio nei mercati.

Art. 13 – Concessioni temporanee di posteggio in occasioni particolari

1. In occasione di manifestazioni, eventi o di riunioni straordinarie di persone il Responsabile del Servizio Tributi, previa apposita istanza inoltrata dagli interessati non prima del trentesimo né oltre il quinto giorno prima, può rilasciare concessioni temporanee di posteggio, previo parere positivo dei settori tecnici interessate e della Polizia Locale, nonché dell'Ufficio Commercio anche circa eventuali vincoli merceologici da disporre.
2. Le istanze di concessione temporanea del suolo sono inoltrate al Comune almeno cinque giorni prima di ciascuna manifestazione, evento o riunione. E' in facoltà del Responsabile del servizio accogliere per comprovati motivi eventuali istanze pervenute successivamente.
3. Le autorizzazioni temporanee sono valide solo per i giorni e orari specificati, per i soli posteggi individuati.
4. Nell'ipotesi di domande concorrenti relative alla medesima localizzazione si tiene conto della priorità temporale della richiesta tra gli operatori che trattano la merceologia eventualmente individuata per il posteggio.
5. Sono fatte salve le disposizioni per la partecipazione a feste e sagre popolari previste dalle vigenti norme e dai regolamenti comunali.
6. La Giunta comunale, ai sensi dell'articolo 1 comma 3, può stabilire ulteriore regolamentazione per il rilascio delle concessioni di cui al presente articolo.

TITOLO V - DISPOSIZIONI COMUNI AL COMMERCIO CON USO DI POSTEGGIO

Art. 14 – Assegnazione temporanea di posteggi (spunta)

1. L'assegnazione temporanea nei mercati e nelle fiere di posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati o spunta, compresa quella dei produttori agricoli, avviene, per la sola giornata di svolgimento del mercato o della fiera e sempre che il posteggio stesso non sia occupato da chioschi, box, strutture attrezzature ed arredi stabili, sulla base, nell'ordine, dei seguenti criteri di priorità:
 - a) vendita dei prodotti specificamente previsti per il posteggio;
 - b) vendita dei prodotti appartenenti al medesimo settore, alimentare o non alimentare, previsto per il posteggio da assegnare;
 - c) maggiore numero di presenze, intese sia come partecipazione effettiva al mercato o alla fiera (*presenza effettiva*), sia come sola presentazione ad essa per operare senza esservi riusciti (*presenza formale*);
 - d) maggiore anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva di commercio sulle aree pubbliche, nel Registro delle imprese riferita al solo soggetto titolare. Qualora l'interessato non fornisca elementi per risalire all'anzianità di iscrizione al Registro imprese, si fa riferimento alla data di rilascio del titolo di esercizio dell'attività.
 - e) sorteggio.
2. I criteri di cui al comma 2 sono posti in ordine decrescente nel senso che tra operatori in posizione di parità in base ad un dato criterio la scelta dell'operatore cui assegnare il posteggio vacante avviene sulla base del criterio successivo.
3. Il numero di presenze pregresse è comprensivo di quelle eventualmente maturate da eventuali precedenti titolari dell'impresa; l'anzianità di esercizio dell'attività al Registro delle Imprese si riferisce, invece, solo al soggetto richiedente l'assegnazione.
4. L'operatore titolare di posteggio che arriva al mercato o alla fiera dopo l'inizio delle operazioni di spunta può partecipare ai medesimi solo se, ultimate le relative operazioni, residuano posteggi disponibili e comunque non oltre un'ora dopo il termine delle operazioni.
5. In ogni caso la vendita di animali vivi può essere effettuata esclusivamente nei posteggi per essi destinati.
6. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati (spunta) avviene a cura della Polizia locale.

Art. 15 – Registrazione delle presenze

1. Sono considerati presenti al mercato gli operatori che si sono presentati, prescindendo dal fatto che vi abbiano potuto operare. E' considerato assente l'operatore che rifiuta di occupare il suo posteggio libero o un posteggio idoneo offerto in assegnazione temporanea (spunta) o che abbandona il mercato o smonta le attrezzature in violazione di quanto previsto all'articolo 4, comma 8.

2. Gli organi di Polizia Locale, su istanza degli operatori, in presenza di comprovati e validi motivi, possono consentire ad uno o più operatori assegnatari di posteggio, anche in via permanente e fino a revoca del permesso, l'ingresso posticipato nei mercati purché il posteggio non sia stato nel frattempo assegnato, o l'abbandono anticipato dei mercati o delle fiere.
3. Sono considerate assenze giustificate, quelle effettuate per malattia, gravidanza, lutto familiare o altri gravi motivi adeguatamente documentati alla condizione che l'evento giustificativo dell'assenza sia comunicato al Comune entro 15 giorni dal suo inizio. L'assenza giustificata non ha rilevanza ai fini della decadenza dal posteggio per inutilizzazione, ma non è computata ai fini dell'anzianità di presenza.
4. Nel caso di neve, gelo, calamità ed altri eventi gravi ed eccezionali che abbiano causato l'assenza dal mercato di oltre il 50% degli operatori, agli assenti non viene conteggiata alcuna presenza ai fini dell'anzianità, ma l'assenza stessa è considerata giustificata ai fini della revoca del posteggio per mancata utilizzazione.
5. Il computo delle presenze è effettuato, mediante annotazione del nome e cognome o ragione sociale del titolare dell'autorizzazione o s.c.i.a, del numero e data di rilascio o inoltro della stessa e del numero del posteggio, se assegnato.
6. Le rilevazioni delle presenze è effettuata dagli agenti di Polizia Locale i quali trasmettono mensilmente i dati rilevati all'ufficio comunali del commercio per la tenuta delle graduatorie.

Art. 16 – Eventi imprevisti ed altri casi di necessità o forza maggiore

1. Qualora si verificano eventi eccezionali imprevisti o altri casi di necessità, urgenza o forza maggiore che rendano impossibile o assai difficoltoso lo svolgimento di un mercato o di una fiera o del commercio su posteggio fuori mercato nell'ordinaria ubicazione o orario, il Responsabile del servizio, con propria determinazione, dispone a titolo temporaneo la soppressione, lo spostamento di sede o di orario o quant'altro necessario a far fronte all'emergenza.
2. In caso di spostamento temporaneo del mercato l'assegnazione dei posteggi avviene garantendo a tutti i titolari di concessione pluriennale la possibilità di operare e curando, per quanto possibile, la riproduzione dell'assetto ordinario del mercato, con facoltà del Responsabile del servizio di sopprimere temporaneamente posteggi liberi non assegnati in concessione, limitare l'afflusso di automezzi destinati alla vendita e disporre quant'altro necessario per far fronte all'emergenza transitoria. I posteggi sono assegnati secondo l'ordine di graduatoria, redatta per numero di presenze e, a parità di queste, anzianità di iscrizione al registro imprese per il commercio su aree pubbliche.
3. Qualora per necessità di lavori di ristrutturazione dell'area ove si svolge il mercato o altri motivi di pubblico interesse il trasferimento temporaneo del mercato debba protrarsi per periodi superiori al mese si dà corso alle procedure di riassegnazione e scelta dei posteggi di cui all'articolo 50 del Testo Unico.

Art. 17 – Revoca e decadenza delle concessioni di posteggio

1. Le concessioni vengono revocate e le relative autorizzazioni sono dichiarate decadute nelle ipotesi di cui all'articolo 29, comma 1 del presente regolamento, agli articolo 46, comma 3 e 47 comma 1 del Testo Unico e in ogni altro caso previsto dalla vigente normativa.
2. La decadenza comporta l'azzeramento delle presenze maturate dall'operatore nel periodo di assegnazione del posteggio.
3. Qualora il titolare di un posteggio vincolato alla trattazione di specifici prodotti, ai sensi dell'articolo 28 comma 15 del d.lgs. 114/1998 e 36, comma 2 della legge regionale n. 10/2014, o di un settore merceologico, alimentare o non alimentare, o destinato ad una specifica categoria di operatori, violi detta destinazione, cessando di vendere in forma esclusiva o prevalente, secondo quanto è stato disposto, i prodotti previsti per il posteggio o trasformando comunque la propria attività in modo difforme dal posteggio assegnato, il Responsabile del servizio lo invita al ripristino della conforme attività alla destinazione del posteggio entro un congruo termine e, in caso di inottemperanza, dà corso al procedimento di decadenza dal posteggio e revoca della relativa autorizzazione.
4. Ai fini della decadenza per inutilizzazione del posteggio, nel caso di subingresso nell'attività le assenze fatte dal dante causa non si trasferiscono all'acquirente o affittuario di azienda.

Art. 18 – Uso del posteggio

1. Il concessionario del posteggio o rappresentante di cui all'articolo 3 deve essere costantemente presente nel posteggio durante l'orario di svolgimento della fiera o del mercato.
2. E' vietato, senza espresso consenso degli Organi di vigilanza, lo scambio di posteggi tra operatori e l'occupazione di posteggi e di qualunque altro spazio non assegnato.
3. L'ammissione al posteggio di operatori ritardatari può essere disposta dagli organi di Polizia Locale se le operazioni di allestimento del posteggio non creano intralcio al regolare svolgimento della fiera o del mercato.
4. E' vietato cuocere carni o effettuare frittture che emanino odore forte che può creare disturbo alle persone o impregnare capi di abbigliamento o altri prodotti di altri operatori presenti nel mercato o di esercizi commerciali posti nelle vicinanze.
5. I banchi debbono essere collocati in modo da risultare allineati sulla parte frontale del posteggio, garantendo tra file di posteggi prospicienti la presenza di un corridoio di almeno due metri.
6. Eventuali barriere laterali devono essere arretrate di almeno 50 cm. rispetto al fronte espositivo, così da consentire la visibilità dei banchi contigui, fatta eccezione per i teli, tendoni e simili posti transitoriamente in caso di sole, pioggia o altre intemperie.
7. L'operatore deve mantenersi interamente, comprese le merci da appendere, le attrezzature e gli eventuali automezzi, nei soli spazi oggetto della concessione di posteggio, quale che sia la dimensione delle tende.
8. Nessun chiodo, infisso o attrezzatura di carattere non mobile può essere posta nel posteggio.

9. L'operatore ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato durante lo svolgimento delle attività di vendita e, al termine di esse, deve raccogliere i rifiuti, chiudendoli accuratamente in sacchetti a perdere e depositandoli negli appositi contenitori. Le operazioni di pulizia del posteggio, al termine dell'utilizzazione del medesimo, debbono consistere nella totale eliminazione di qualsiasi residuo dell'attività di vendita, comprese eventuali macchie al suolo, anche facendo uso all'occorrenza di detergenti e solventi a cura e spese del concessionario. In particolare, i venditori di animali vivi debbono collocare sotto le gabbie un foglio di materiale impermeabile, lavabile e disinfettabile, da rimuovere e smaltire a cura dell'operatore al termine del mercato e l'area occupata, oltre ad essere pulita va disinfettata al termine del suo utilizzo.
10. E' fatto divieto, anche agli avventori, di gettare o abbandonare carte, sacchetti, lattine o altri rifiuti in genere al di fuori degli appositi contenitori.
11. E' vietato, nelle fiere e mercati:
 - a) chiedere l'elemosina in qualsiasi modo;
 - b) fare volantinaggio di carattere politico o sindacale e raccolta firme e simili
 - c) fermare gli avventori per interviste, sondaggi, dimostrazioni e proposte commerciali
12. E' vietato esercitare qualsiasi forma di propaganda o richiamo con grida, clamori ed apparecchi di diffusione sonora di qualsiasi genere. I commercianti di articoli per la riproduzione sonora e visiva possono utilizzare apparecchi per la diffusione di suoni, purché a volume tale che essi non risultino più normalmente udibili ad una distanza di 20 ml.
13. Per motivi di tutela igienico-sanitaria del consumatore è vietato nelle fiere e nei mercati porre in vendita oggetti usati destinati ad essere indossati, posti in vendita alla rinfusa in unico contenitore o spazio di esposizione.
14. Tutti gli operatori sono tenuti al puntuale rispetto:
 - a) delle disposizioni impartite in materia di prevenzione e tutela per motivi sanitari o di sicurezza;
 - b) delle normative in materia antincendio, con particolare riguardo all'uso di attrezzature con G.P.L.

Art. 19 – Prodotti alimentari

1. Gli operatori che trattano prodotti alimentari sono sottoposti a tutte le disposizioni di carattere igienico sanitario relative alla vendita, produzione e trasformazione di tali prodotti.
2. I prodotti alimentari non confezionati non possono essere collocati ad altezza inferiore a cm. 50 dal suolo.
3. I venditori di prodotti ortofrutticoli ed alimentari non preconfezionati in genere debbono avvisare del divieto di toccare la merce con le mani e, qualora consentano agli acquirenti di servirsi in proprio, debbono mettere a disposizione, bene in vista, un contenitore con guanti monouso e relativo cestino per il deposito dei guanti usati.
4. Nelle ipotesi di operazioni di preparazione di alimenti che producano olio combusto di frittura o altro materiale inquinante, esso dovrà essere asportato al termine delle vendite e smaltito dall'operatore mediante le apposite imprese a ciò autorizzate.

5. Ai sensi dell'articolo 43, del Testo Unico, l'abilitazione alla vendita dei prodotti alimentari, nel rispetto delle relative disposizioni igienico-sanitarie, consente:
 - a) il consumo immediato dei medesimi prodotti, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria;
 - b) la somministrazione dei medesimi, mediante uso di attrezzature (tavoli e sedie ecc.) all'interno degli spazi concessi, qualora il titolare sia in possesso dei requisiti per essa prescritti e ciò risulti dal titolo abilitativo (autorizzazione o scia) e siano rispettate tutte le disposizioni in materia di somministrazione.
6. Agli operatori che trattano entrambi i settori merceologici (alimentare e non alimentare) si applicano le norme del presente regolamento previste per i prodotti alimentari.

Art. 20 – Uso di veicoli e circolazione

1. E' consentita la collocazione, all'interno del posteggio assegnato di autoveicoli adibiti al trasporto di merci o altro materiale in uso agli operatori commerciali, salvo diverse disposizioni del Comando di Polizia Locale.
2. E' vietato introdurre nei posteggi o comunque nell'area del mercato automezzi degli operatori che non siano destinati all'esercizio dell'impresa.
3. In ogni caso deve essere assicurato il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.
4. Qualora gli Organi di Polizia Locale consentano ad un operatore l'entrata in ritardo o l'abbandono anticipato del posteggio, gli altri operatori debbono facilitarne le operazioni di transito ed agevolare l'ingresso di eventuali operatori assegnatari in via provvisoria.
5. In nessun caso le dimensioni dell'automezzo o della tenda posseduti, anche se di nuovo acquisto, danno diritto all'assegnazione di determinati posteggi o possono giustificare altre pretese.
6. Nell'area di svolgimento dei mercati o delle eventuali fiere è vietata, senza espresso permesso della Polizia Locale, la circolazione in bicicletta, moto, scooter, monopattino, skateboard o qualsiasi altro mezzo, ad eccezione dei mezzi speciali per soggetti portatori di handicap, dei mezzi di soccorso, forze dell'ordine ed organi di vigilanza o altri soggetti autorizzati dal Comune.

Art. 21 – Obblighi di esposizione

1. Tutte le merci comunque esposte al pubblico debbono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita e, ove prescritto, le indicazioni sulla provenienza dei prodotti.
2. E' ammesso apporre un unico cartello per più prodotti anche diversi venduti a prezzo unico e contenuti in un unico banco, cesta o contenitore, quando non vi sia alcun pericolo di confusione per il consumatore.
3. Il cartellino del prezzo deve risultare chiaramente apposto, in modo ben visibile, anche sui prodotti appesi ai banchi, alle tende o appoggiati al suolo.

4. E' fatto divieto di esporre alla visione del pubblico **scritte o** immagini pornografiche, razziste o gravemente offensive.

TITOLO VI – COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Art. 22 – Permanenza nel medesimo luogo

1. Il commercio in forma, in conformità a quanto previsto dall'art.42 comma 5 del Testo Unico, deve essere esercitato con soste nel medesimo punto di durata non superiore a due ore, senza porre a terra la merce in vendita, con obbligo di spostamento di almeno cinquecento metri decorso detto periodo di sosta e con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata nel rispetto, in ogni caso, della normativa del Codice della Strada.
2. Per medesimo punto si intende una ubicazione ad una distanza non superiore a 100 (cento) metri dall'ubicazione già occupata nella medesima giornata. La distanza è misurata sul percorso pedonale più breve.

Art. 23 – Zone vietate

1. Per motivi imperativi di interesse generale di viabilità e traffico nonché igienico - sanitari, anche connessi all'inquinamento da gas di scarico di automezzi e di sicurezza in relazione alla ridotta possibilità di controllo della Polizia Locale impegnata nelle manifestazioni, si dispone il divieto di esercitare il commercio in forma itinerante:
 - a) ad una distanza inferiore di metri lineari 200 (duecento), misurati sul percorso pedonale più breve, dal luogo dove si stia svolgendo una fiera o un mercato, durante lo svolgimento;
 - b) all'interno dei centri storici del capoluogo e delle frazioni classificati come insediamenti urbani di cui all'articolo 92 del R.R. 18.02.2015, n. 2.
 - c) nelle vie, piazze e aree sterrati, nel caso di vendita di prodotti del settore merceologico alimentare;
 - d) in tutti i casi di sosta irregolare del veicolo.
2. In presenza di particolari motivi ed esigenze di carattere generale la Polizia Locale può disporre il divieto temporaneo di esercizio del commercio in forma itinerante in ulteriori ipotesi o aree rispetto a quelle indicate al comma 1.

Art. 24 – Cambio di residenza, subingresso e cessazione

1. In riferimento a quanto disposto dall'articolo 70, comma 2, del d.lgs. 59/2010 il cambio di residenza dell'operatore itinerante è ininfluenza sul titolo abilitativo del Comune e non richiede adempimenti da parte di questo.
2. Ai sensi dell'articolo 42, comma 6 del Testo Unico, il subingresso nell'attività di commercio in forma itinerante è soggetto a comunicazione al comune cui è stata indirizzata segnalazione certificata di inizio attività per il suo svolgimento. Qualora un Comune non umbro cui fa capo il titolo si dichiari incompetente a provvedere sulla base della normativa della propria Regione, provvede il Comune di Giano per i soggetti in esso residenti.

3. Al fine di garantire la regolare tenuta di registri ed archivi comunali, la cessazione dell'attività di commercio in forma itinerante, qualora esercitata con segnalazione certificata di inizio attività inoltrata al Comune di Giano dell'Umbria, è soggetta a comunicazione al medesimo entro un anno dalla cessazione stessa.
4. I vincoli di settore merceologico o di tipologia di operatore, eventualmente previsti nel presente regolamento per alcuni posteggi, compresi quelli relativi a merceologie specifiche stabiliti ai sensi dell'articolo 28, comma 15, del d.lgs. 114/98 e dell'articolo 36, comma 2, del Testo Unico, si trasferiscono all'eventuale subentrante nell'attività indipendentemente dall'estensione maggiore del suo titolo di esercizio. Qualora il subentrante non si attenga a detti vincoli si applica l'articolo 17, comma 3.
5. Non è richiesta comunicazione di cessazione quando la stessa è conseguente alla cessione dell'attività, a titolo temporaneo o definitivo.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 – Sperimentazione

1. La Giunta comunale, tenuto conto di eventuali direttive o indicazioni del Consiglio Comunale, è espressamente autorizzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, a:
 - a) deliberare lo svolgimento a titolo sperimentale di nuovi mercati, fiere, fiere promozionali, ovvero disporre lo spostamento temporaneo;
 - b) sperimentare l'ampliamento del numero di posteggi nei mercati fino ad ulteriori tre posteggi annuali o stagionali, anche destinati a specifiche merceologie;
 - c) prevedere a titolo sperimentale ulteriori posteggi fuori mercato, determinandone le caratteristiche e le merceologie ammesse;
 - d) disporre, in occasione di uno o più bandi di assegnazione, che eventuali posteggi disponibili nel mercato o fuori mercato sia prioritariamente o esclusivamente assegnati ad operatori che trattino uno o più merceologie particolari, non presenti o scarsamente rappresentate, tipiche o qualificanti, anche mediante apposizione di un vincolo merceologico ai sensi degli articoli 28, comma 15, del d.lgs. 114/1998 e 36, comma 2 del Testo Unico, anche a carattere temporaneo, ed anche prevedendo eventuali criteri qualitativi o limitazioni.
2. La partecipazione alla sperimentazione di cui al comma 1, in mancanza di diversa regolamentazione da parte della Giunta Comunale che la dispone, avviene con concessioni solo temporanee rilasciate con relativi criteri di priorità di cui all'articolo 14, comma 1.
3. Salvo sia diversamente stabilito dalla Giunta Comunale che dispone la sperimentazione, il maggiore numero di presenze effettive ad essa costituisce il primo titolo di priorità nell'ipotesi di eventuale istituzione definitiva ad opera del Consiglio comunale; a tal fine, per porre ogni interessato in posizione di parità, dell'avvio della sperimentazione e di tale priorità è data notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Non oltre un anno dall'inizio di ciascuna sperimentazione la Giunta riferisce al Consiglio comunale degli esiti della medesima, per le determinazioni di competenza, compreso l'eventuale periodo di proroga della sperimentazione.

Art. 26 – Affidamento di manifestazioni

1. La Giunta comunale, ai sensi dell'articolo 1 comma 3, è espressamente autorizzata a disporre l'eventuale affidamento della gestione di fiere e mercati, a terzi che offrano sicura garanzia di esperienza, efficienza organizzativa e promozione della partecipazione di operatori ed avventori.
2. L'affidamento può avvenire anche per manifestazioni a carattere sperimentale di cui all'art.25.
3. L'affidamento è prioritariamente effettuato a favore di Associazioni di categoria e di Associazioni culturali, turistiche o ricreative e la scelta del soggetto affidatario è effettuata, secondo procedure di evidenza pubblica stabilite dai competenti uffici comunali, sulla base dei seguenti criteri:
 - a) Migliore progetto di organizzazione o riorganizzazione, sviluppo e promozione dell'iniziativa affidata;
 - b) Maggiore esperienza comprovata dal richiedente l'affidamento nella gestione di analoghe iniziative;
 - c) Migliori condizioni economiche per il Comune e per gli operatori.
4. In conformità a quanto stabilito all'articolo 49, comma 6, del Testo Unico, l'affidamento non può comprendere la ricezione delle istanze di partecipazione degli operatori né la redazione delle graduatorie.

Art. 27 - Vigilanza e sanzioni

1. I compiti di vigilanza del rispetto delle leggi dello Stato, delle disposizioni regionali, del presente regolamento e delle determinazioni assunte dal responsabile del Servizio, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, spetta agli Organi di Polizia Locale.
2. Alle violazioni in materia di commercio su aree pubbliche si applicano le sanzioni previste dagli articoli 29 del d.lgs. 114/1998 e 47 del Testo Unico.
3. Restano ferme le sanzioni per la vendita abusiva di alcolici su area pubblica, di cui all'articolo 14 bis della l. 30 marzo 2001, n. 125, come modificato dalla legge 4 giugno 2010, n. 96.
4. La violazione ad ogni altra norma del presente regolamento, non prevista dalle disposizioni richiamate al comma 2 e 3, è punita, ai sensi dell'articolo 7 bis del d.lgs. 267/2000 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.00 ad euro 500,00.
5. Sono puniti con la sanzione di cui al comma 4:
 - a) il posizionamento di banchi, merci o attrezzature di poco al di fuori degli spazi assegnati in concessione e pertanto di lieve entità e tale da non configurare occupazione abusiva di altro posteggio;
 - b) la violazione di lieve entità da parte dell'operatore itinerante degli obblighi indicati di permanenza massima nel medesimo luogo e successivo spostamento. E' considerata violazione di lieve entità la permanenza abusiva in un medesimo luogo avente durata complessiva inferiore a tre ore.
6. Qualora l'operatore venga meno ad eventuali divieti di vendita di prodotti, quelli non consentiti debbono essere immediatamente rimossi dal banco e riposti nell'automezzo o in altro luogo, secondo disposizione degli organi di Polizia locale.

Art. 28 - Verifica dei pagamenti

1. L'ufficio contabile comunale competente verifica periodicamente l'avvenuto regolare pagamento, da parte degli operatori di commercio su aree pubbliche, delle somme da questi dovute e, in caso di omesso o irregolare pagamento:
 - a) attiva tutte le procedure previste dalle norme vigenti per il recupero delle somme dovute;
 - b) procede a comunicare al SUAPE la condizione di morosità e la presenza dei presupposti del regolamento comunale in materia di occupazione aree pubbliche per la revoca della concessione del suolo;
 - c) il SUAPE attiva, previa comunicazione di avvio, il procedimento per la revoca della concessione di posteggio;
 - d) il SUAPE procede contestualmente, stante il permanere della condizione di morosità e previo avvio del procedimento con il quale viene assegnato un termine per eventuali controdeduzioni, a dichiarare l'avvenuta decadenza dell'autorizzazione amministrativa relativa.
2. In caso di omesso o irregolare pagamento da parte di operatori "spuntisti" la Polizia Locale interdice ad essi l'ingresso nei mercati e fiere per assegnazione temporanea (spunta) fino ad avvenuta regolarizzazione mediante versamento delle somme dovute.
3. Qualora il mercato per qualsiasi causa non abbia avuto luogo in uno o più dei giorni previsti, il canone di occupazione del suolo pubblico a tali giorni relativo è detratto da quello complessivo annuale dovuto dall'operatore.
4. Il canone unico per l'occupazione di suolo pubblico è dovuto anche per gli spazi occupati mediante oggetto di tende o similari e si calcola in relazione alla superficie dell'ingombro massimo dell'oggetto proiettato a terra. A tal fine è consentito sporgere, rispetto all'ingombro massimo assegnato a terra ed unicamente dal lato frontale del posteggio, purché l'oggetto sia contenuto entro 150 cm di sporgenza ed avvenga ad un minimo di cm 180 da terra.

Art. 29 – Elenchi, planimetrie, graduatorie

1. L'indicazione delle superfici, lo stato di occupazione dei posteggi e le relative graduatorie sono conservati dal SUAPE e da esso tenuti aggiornati, anche su segnalazione della Polizia Locale.
2. Elenchi e planimetrie non fanno parte del presente regolamento e sono aggiornate entro centottanta giorni dalla sua approvazione ed entro il medesimo termine da eventuali loro modifiche. Le planimetrie sono approvate dalla Giunta Comunale.
3. Le planimetrie riportano graficamente per ogni mercato e fiera: il dettaglio delle misure, le vie di accesso e di esodo, la posizione e l'ampiezza dei posteggi anche in relazione alle Raccomandazioni del Ministero dell'Interno – Dipartimento Vigili del Fuoco n.3794 del 12-3-2014 anche in relazione alla possibilità di utilizzo di apparecchiature GPL .

Art. 30 – Regolarità contributiva

1. Nei casi previsti dal Testo Unico, l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche è soggetto ad accertamento della regolarità contributiva.

2. Il Comune verifica periodicamente la permanenza della regolarità contributiva in capo agli operatori attivando in sua assenza le procedure previste dalla legge.
3. All'operatore privo di regolarità contributiva non sono rilasciate concessioni di posteggio né pluriennali né temporanee per la partecipazione a fiere o nel mercato in seguito a spunta.

Art. 31 – Disposizioni finali e transitorie

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il regolamento in materia di commercio sulle aree pubbliche approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 19.12.2017.
2. Le concessioni pluriennali di posteggio nei mercati e fuori mercato, rinnovate secondo quanto previsto dall'articolo 181, commi 3 bis, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dal d.m. 25.11.2020 e dalla D.G.R. 16 dicembre 2020 n. 1241 hanno scadenza il 31 dicembre 2032 ed entro tale data sono assegnate secondo le disposizioni in quel momento vigenti. L'eventuale modifica normativa della disciplina delle concessioni rinnovate è da considerare immediatamente recepita nel presente regolamento anche in assenza di formale adeguamento del medesimo ad opera del Consiglio comunale.
3. Qualora gli uffici comunali predispongano, adottino e pubblichino sul sito istituzionale dell'Ente modelli per la gestione del presente regolamento, il loro utilizzo da parte degli operatori è obbligatorio.
4. Agli operatori della fiera, ai quali ai sensi dell'articolo 13, comma 6, del pregresso Regolamento di cui alla Delibera del Consiglio Comunale n. 64 del 19.12.2017 era stato attribuito con D.D. n. 43/2018 un punteggio aggiuntivo nelle graduatorie, dall'entrata in vigore del presente regolamento è riconosciuta una presenza in più, una tantum.

Art. 32 – Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alla disciplina del d.lgs. 114/1998, del d.lgs. 59/2010 ed alla legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 e loro successive modifiche ed integrazioni.